



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF014

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC – IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
RIFERIMENTI	PROVV. N. 17776 DEL 23/01/2019 – RM 8/2019 - ART. 1 DL 119/2018 – RF 192/2018
CIRCOLARE DEL	24/01/2019

Sintesi: è stato recentemente pubblicato il Provvedimento attuativo relativo alle modalità di definizione agevolata dei PVC notificati entro il 24/10/2018. Tra le disposizioni più rilevanti si evidenzia:

- la possibilità di definire singoli periodi di imposta interessati dal PVC
 - non è causa ostativa l'eventuale procedura di adesione attivata (semprechè non perfezionata) o l'impugnazione dell'avviso di accertamento conseguente (se non sia giunti a sentenza passata in giudicato)
 - in caso di ravvedimento parziale, saranno definibili gli ulteriori rilievi del PVC
- Dal punto di vista procedurale non è stato istituito alcun particolare modello; il contribuente dovrà limitarsi a:
- presentare una dichiarazione integrativa (anche ove la dichiarazione originaria risulti omessa) che recepisca i rilievi del PVC
 - effettuare i versamenti entro il 31/05/2019 tramite gli appositi codici tributo recentemente istituiti.

Come noto, l'art. 1 del Decreto collegato fiscale (DL 119/2018, conv. in L. 136 del 17/12/2018) ha previsto la possibilità di definire in via agevolata (v. RF 192/2018) i **Processi verbali di constatazione (PVC)** di cui all'art. 24 L. 4/1929 **notificati** al contribuente **entro il 24/10/2018**.

Il Provv. 23/01/2019, analizzato di seguito, ha proceduto a dare attuazione alla disposizione.

IL MECCANISMO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere alla definizione agevolata tutti i contribuenti, senza alcuna distinzione:

- tra soggetti passivi Iva o meno
- **indipendentemente** dalla **categoria di reddito** prodotta.



Reati penali: non è causa ostativa la formale conoscenza di un procedimento per reati tributari.

AMBITO OGGETTIVO

Sono ricompresi i processi verbali di constatazione di cui all'art. 24 Legge 4/1929.

Tributi interessati: come indicato dall'art. 1 del Provvedimento, sono definibili i rilievi relativi:

- alle imposte dirette: Irpef/Ires; addizionali Irpef, Irap; imposte sostitutive
- all'Iva (inclusa quella relativa all'importazione)
- all'IVIE e Ivafe
- alle ritenute dei sostituti d'imposta
- ai contributi previdenziali.

Sono esclusi i rilievi relativi alle risorse proprie tradizionali della UE (dazi).



ATTI ESCLUSI: non sono definibili i PVC che comportano la sola applicazione di sanzioni in quanto:

- contestano **sole violazioni "formali"**
- o, comunque, **non contestino violazioni che comportano una maggiore imposta**

Le Motivazioni al Provvedimento chiariscono che eventuali sanzioni non collegate al tributo contestate nel PVC possono essere sanate con la relativa definizione ex art. 9 DL 119/2018 (v. RF 216/2018).

INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI IMPOSTA DEFINIBILI

Il Provvedimento definisce i periodi di imposta che possono essere oggetto di definizione agevolata.

ATTENZIONE: possono essere definiti:

- anche **singoli periodi di imposta inclusi nel PVC** (in relazione a tutti i tributi interessati)
- senza, dunque, che ricorra l'obbligo di definire tutti i periodi di imposta interessati da quest'ultimo.



Nota: il contribuente potrà, dunque, individuare i periodi di imposta in cui ritiene il rilievo poco consistente, ritenendo preferibile non definirli in via agevolata, ritenendo preferibile attendere l'accertamento per tentare l'adesione o procedere con l'impugnazione.

PERIODI NON PRESCRITTI: sono definibili i PVC:

- riferiti a periodi di imposta per i quali l'ufficio non è decaduto dalla potestà accertativa
- tenendosi conto:
 - ✓ del raddoppio dei termini previsto in caso di investimenti all'estero in paesi non collaborativi (ex art. 12 c. 2-bis e 2-ter DL 78/2009)
 - ✓ dell'aumento di un anno del termine, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione.



Reati tributari: il Provvedimento non cita il raddoppio dei termini in caso di esercizio dell'azione penale entro i termini ordinari di prescrizione (ex art. 1 c. 132 L. 208/2015) che, tuttavia, deve ritenersi operante, considerato il riferimento all'art. 43 Dpr 600/73 (per i redditi) ed art. 57 Dpr 600/73 (per l'Iva).

CAUSE OSTATIVE

Considerato che l'introduzione della definizione agevolata non ha previsto alcuna sospensione (per la notifica degli accertamenti, nè della eventuale fase processuale successiva), in relazione alle eventuali:

- **procedure di adesione** attivate su iniziativa del contribuente (art. 6 D.lgs. 218/97)
- **impugnazioni** dell'avviso di accertamento che ha recepito il PVC notificato dopo il 24/10/2018

il provvedimento chiarisce che

- in generale: non costituiscono causa ostativa alla definizione
- in deroga: la causa ostativa si profila nel caso in cui:
 - ✓ l'adesione si sia perfezionata (col pagamento del dovuto in soluzione unica o per la 1° rata)
 - ✓ il contenzioso sia giunto a sentenza definitiva (non impugnata dal soccombente, nel caso di specie).



Nota: l'Agenzia ha interpretato correttamente il testo normativo, attribuendo rilevanza alla sola situazione presente al 24/10/2018, e non ad eventuali eventi successivi che non abbiano definito il rilievo del PVC.

Casi:		24/10/2018	
a)	notifica avviso di acc. invito a comparire dell'Uff.		Va definito un avviso a comparire
b)	notifica PVC rich. di adesione del contribuente		Va definito un PVC
c)	notifica PVC notifica accert.		Va definito un avviso di accertam.
d)	notifica PVC	Notifica accert.	Va definito un PVC

Ravvedimento operoso

Ove il contribuente abbia definito con ravvedimento operoso alcuni rilievi, potrà definire in via agevolata i rilievi non oggetto di regolarizzazione, indipendentemente che:

- siano riferiti al medesimo periodo d'imposta oggetto di ravvedimento (parziale)
- siano riferiti ad altri periodi di imposta.

MODALITA' DI DEFINIZIONE – LA DICHIARAZIONE

La definizione agevolata prevede che il contribuente, **entro il 31/05/2019**:

- A) presenti una **dichiarazione**
- B) effettui il versamento delle **maggiori imposte autoliquidate** (senza applicazione di sanzioni, nè interessi o altri oneri accessori).

LA DICHIARAZIONE

Il Provvedimento:

- **non prevede l'approvazione** di alcun **particolare "modello"**
- ma si limita a prevedere la presentazione di una o più **"dichiarazioni integrative" che recepiscano i rilievi** del PVC, nelle quali procedere a **riliquidare le maggiori imposte** dovute



Contributi: unitamente alle imposte, si rendono dovuti gli eventuali contributi previdenziali dovuti (Gestione separata Inps o IVS), indicati negli atti



LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: sarà possibile che il contribuente:

- si limiti a definire un singolo periodo di imposta: in tal caso dovrà presentare tutte le dichiarazioni interessate dal PVC (es: contestazione di mancata emissione di fattura per il periodo 2015; il contribuente sarà tenuto a presentare il mod. Unico 2016, che conterrà anche il modello Iva, oltre a presentare il mod. Irap 2016; le dichiarazioni dovranno recepire tutti i rilievi sul periodo 2015)
- definisca più periodi di imposta: occorrerà operare come nel caso precedente, ma su ciascun periodo d'imposta oggetto di rilievi nel PVC.

Frontespizio: andrà convenzionalmente:

- ⇒ barrata la casella **"Correttiva nei termini"**
- ⇒ **anche** laddove la dichiarazione sia stata originariamente **omessa**.

L'art. 3.1 del provvedimento, nel quale viene chiarito che sono indicati **"esclusivamente i maggiori imponibili"**, con ciò si deve ritenere che si intenda fare riferimento al fatto che l'integrativa deve limitarsi a modificare gli imponibili (sommandoli a quelli originariamente dichiarati), mentre non potrà modificare altre parti della dichiarazione (es: si modifica il quadro RF del mod. SC, ma non si può modificare non quadro RS).

DIVIETO DI UTILIZZO DI PERDITE PREGRESSE


Si ricorda che nell'ambito della dichiarazione integrativa:

- **non è possibile abbattere il maggior imponibile** dichiarato utilizzando eventuali **perdite pregresse** (artt. 8 e 84 Tuir) presenti nelle dichiarazioni dei singoli periodi di imposta interessati (
- anche se ulteriori rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini.



PVC A SOGGETTI TRASPARENTI: in caso di processi verbali:

- notificati a società di persone, associazioni professionali o Srl in trasparenza fiscale:
- anche i soci possono presentare la **propria dichiarazione** per definire il relativo reddito di partecipazione (anch'esso autoliquidato da parte dei soci).



IVA IN DOGANA

Per la definizione agevolata delle violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali (es: accertamento di maggior valore dei beni) sono previste delle regole particolari:

- il contribuente presenta una **dichiarazione in carta libera** al competente ufficio delle dogane
- quest'ultimo procede al calcolo degli importi dovuti
- il **versamento dell'Iva** va effettuato **in unica soluzione presso la dogana** con le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico o altri mezzi elettronici di pagamento).



Dazi doganali: non essendo ammessi alla definizione agevolata, la dogana li richiederà unitamente alle sanzioni ed agli interessi.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento (delle sole imposte) va effettuato:

- ➔ anch'esso **entro il 31/05/2019**
- ➔ **senza** possibilità di avvalersi della **compensazione** con eventuali crediti disponibili.

VERSAMENTO RATEALE

Il rateizzo delle somme dovute:

- è sempre ammesso (indipendentemente dall'entità delle somme)
- nel **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo (in sostanza la rateazione può durare 5 anni).
 - ✓ le rate successive alla 1° devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
 - ✓ sull'importo delle **rate successive alla 1°** sono dovuti gli **interessi legali calcolati dal giorno successivo al 31/05/2018** (termine per il versamento della 1° rata).



Rate successive: si applicano le disposizioni in materia di rateazione previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8, co. 2, 3 e 4 D.lgs. 218/1997:

- ivi incluso il concetto di "**lieve inadempimento**" e di ravvedimento operoso, oltre al versamento da effettuare tramite mod. F24 (ma senza compensazione, nel caso di specie)
- ad esclusione del numero delle rate (ordinariamente variabili tra 8 e 16 se le somme superano €. 50.000).

PERFEZIONAMENTO DELLE DEFINIZIONI: si ha **col versamento** delle somme dovute nei termini:

- in **unica soluzione**
- della **1° rata**

senza possibilità di avvalersi della **compensazione** con eventuali crediti disponibili.

Lieve inadempimento e ravvedimento operoso

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 8 c. 4 Dlgs 218/97 (e, di conseguenza, dell'art. 15-ter Dpr 602/73), che ha introdotto il concetto di lieve inadempimento nei versamenti delle rate e del ravvedimento operoso dei tardivi versamenti (per approfondimenti si rinvia alla RF 190/2018).

a)	insufficiente versamento della rata (anche la 1° rata): <ul style="list-style-type: none"> ▪ per una frazione non superiore al 3% dell'importo dovuto ▪ e, in ogni caso, non superiore a €. 10.000 	Per gli Uffici si tratta di condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - alternative - e non congiunte
b)	tardivo versamento della 1° rata: non superiore a 7 giorni (N.B.: in relazione alle rate successive la tardività può essere di 3 mesi)	

CODICI TRIBUTO

La **recente RM 8/2018** ha istituito i seguenti codici tributo per l'effettuazione dei versamenti conseguenti alla definizione agevolata:

Cod. Trib.	Sezione ERARIO
PF01	IRPEF – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL n. 119/2018
PF02	IRES - Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL n. 119/2018
PF03	IVA – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL n. 119/2018
PF04	RITENUTE – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL n. 119/2018
PF05	IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL n. 119/2018
PF06	IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO – Definizione agevolata dei PVC - – art. 1 del DL n. 119/2018
PF07	ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL n. 119/2018
PF08	ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 DL n. 119/2018
PF09	RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL 119/2018.

Cod. Trib.	Sezione REGIONI
PF10	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 DL n. 119/2018
PF11	IRAP – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 DL n. 119/2018

Campo "rateazione/regione/prov./mese rif.": in caso di versamento:

- ✓ in soluzione unica: si indica la codifica "01/01"
- ✓ in forma rateale: si indica il numero della rata trimestrale (es.: "0120", nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali)

Campo "anno di riferimento": anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata (es.: "2016" se il PVC ha contestato violazioni al periodo d'imposta 2016).

Cod. Trib.	Sezione IMU E TRIBUTI LOCALI
PF12	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 DL n. 119/2018

Campo "codice ente/codice comune": si indica il codice catastale del comune cui si effettua il versamento

Cod. Trib.	Sezione INPS
PFAC	CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 DL 119/2018
PF0P	CONTRIBUTI COMMERCianti – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 DL 119/2018
PFLP	CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei PVC – art. 1 del DL n. 119/2018

I codici (riferiti all'IVS ed alla gestione separata Inps) vanno indicati nella Sez. INPS, in modo analogo al versamento dei contributi fissi.

Per i professionisti iscritti alle Casse professionali occorrerà attendere che queste ultime deliberi non le modalità di versamento dei maggiori contributi dovuti.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il perfezionamento della definizione

- ➔ **prevale** su eventuale **attività di accertamento svolte successivamente al 24/10/2018** relativi ai medesimi rilievi constatati nel PVC
- ➔ **anche nel caso di mancata impugnazione**, o scadenza del relativo termine.



Nota: anche ove l'ufficio notifici l'avviso di accertamento entro il 31/05/2018 che il contribuente non proceda ad impugnare nei 60gg successivi, l'ufficio dovrà revocare l'atto in autotutela.
Rimangono validi gli atti che si sono resi definitivi (es.: adesione regolarmente perfezionata).

In caso di mancato perfezionamento a causa di irregolarità (es: mancato versamento nei termini o, si ritiene, contestazioni in relazione alla dichiarazione integrativa presentata):

- l'ufficio procede ad irrogare le sanzioni calcolate sul PVC originario
- “al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata”.

Reati tributari: la definizione **non prevede alcuna esclusione da punibilità penale** (nè per eventuali reati di natura tributaria, ex D.Lgs. 74/2000, nè di diversa natura: riciclaggio, auto-riciclaggio, ecc.).

PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO: in caso di mancato perfezionamento della definizione:

- per i periodi di imposta fino al 2015
- i **termini per la notifica dell'accertamento** delle annualità interessate dal PVC sono **prorogati di 2 anni**.

Esempio1

SOCIETA' NON TRASPARENTE

La Alfa Srl ha subito un accesso, a seguito del quale la GdF ha notificato, in data 26/03/2018, un PVC che contesta la **mancata emissione di fatture per € 100.000** nel 2016.

Viene inoltre contestata l'**errata tenuta degli adempimenti contabili**, ex art. 9 D.lgs. 471/97.

La società riconosce le violazioni commesse; decide, dunque, di aderire alla definizione agevolata, procedendo ad effettuare la definizione agevolata.

A tal fine entro il medesimo **termine del 31/05/2019**, procede:

- ad **invviare modelli integrativi**:
 - ✓ Mod. **Redditi SC 2017** + Mod. **Irap 2017** + Mod. **Iva 2017**
 - ✓ nei quali varrà sempre la casella “**Correttiva nei termini**”
- nel quale **liquida le maggiori imposte** (senza usufruire delle perdite pregresse indicate a quadro RS del mod. Redditi originario) rispetto a quelle versate
- **a versare tali maggiori imposte** (o la sola 1° rata) con gli appositi codici tributo:
 - €. 27.500 per **Ires** (cod. trib. PF02)
 - €. 3.900 per **Irap** (cod. trib. PF11)
 - €. 22.000 per **Iva** (cod. Trib. PF03)

senza che si renda dovuto alcun versamento a titolo:

- di interessi
- di sanzioni (neppure in relazione all'eventuale contestazione di errata tenuta degli adempimenti contabili, ex art. 9 D.lgs 471/97).

Procede, infine, a effettuare la **definizione agevolata delle irregolarità formali** con il versamento di €. 200, definendo così anche la violazione relativa all'errata tenuta della contabilità.

In seguito a ciò l'Ufficio non procede a notificare alcun avviso di accertamento per dare seguito al PVG



+



+

